

Udine, Lunedì 26 Gennaio 2026

**Al Servizio valutazioni ambientali**

**v. Carducci 6**

**34133 Trieste**

[valutazioneambiente@regione.fvg.it](mailto:valutazioneambiente@regione.fvg.it)

[ambiente@certregione.fvg.it](mailto:ambiente@certregione.fvg.it)

e per conoscenza

**Al Comune di Mortegliano**

[comune.mortegliano@certgov.fvg.it](mailto:comune.mortegliano@certgov.fvg.it)

**Al Comune di Pavia di Udine**

[comune.paviadiudine@certgov.fvg.it](mailto:comune.paviadiudine@certgov.fvg.it)

**Al Comune di Santa Maria la Longa**

[comune.santamarialalonga@certgov.fvg.it](mailto:comune.santamarialalonga@certgov.fvg.it)

**All'ARPA del Friuli-Venezia Giulia**

[arpa@certregione.fvg.it](mailto:arpa@certregione.fvg.it)

**Al Servizio transizione energetica**

[ambiente@certregione.fvg.it](mailto:ambiente@certregione.fvg.it)

**Alla Direzione centrale infrastrutture e territorio Servizio pianificazione territoriale e paesaggistica**

[territorio@certregione.fvg.it](mailto:territorio@certregione.fvg.it)

**Al Ministero della cultura**

**Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli-Venezia Giulia**

[sabap-fvg@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-fvg@pec.cultura.gov.it)

**Oggetto: D. Lgs. 152/2006 – SVA/SCR/2068 – Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA del progetto relativo all'impianto agrivoltaico denominato “Pista Nazca”, da realizzarsi in Comune di Mortegliano. Osservazioni.**

La società Sunfield 1 srl ha presentato domanda per realizzare l'impianto di cui all'oggetto nel Comune di Mortegliano sopra oggettivato.

In merito a tale domanda ed ai relativi contenuti progettuali si osserva quanto segue:

## **1 – A proposito della natura di “Impianto agrivoltaico avanzato” e del rispetto dei relativi criteri di cui alle Linee guida in materia di impianti agrovoltaiici**

Il progetto presentato si definisce “agrovoltaitco avanzato” (Relazione Preliminare Ambientale, pag. 5) ma nell’allegato non vi è contezza dell’esposizione dei relativi criteri di cui alle Linee Guida MASE e dell’ottemperanza agli stessi; in buona sostanza, pare mancare un’esplicazione di come i 4 criteri guida previsti (A, B, C, D) saranno applicati e garantiti.

Né tale contezza risulta tra gli altri allegati di progetto reperibili sul sito regionale.

Si ritiene che la documentazione prodotta vada integrata con una relazione specifica dedicata alla verifica di osservanza alle Linee Guida di cui sopra.

## **2 – A proposito della coltivazione post operam, chi coltiverà i terreni e chi è l’impresa agricola che realizza il progetto**

Per quanto la scrivente Associazione sostenga e condivida generalmente la realizzazione di impianti agrivoltaiici, ritenendoli una buona soluzione tra esigenze agricole ed energetiche, tuttavia bisogna che questi progetti agrovoltaiici siano “veri”, cioè in grado di dimostrare da subito che quanto in essi proposto in termini agronomici si avvererà. Se tale obiettivo dichiarato venisse mancato, l’impianto non sarebbe agrivoltaico, ma semplicemente utility scale.

È perciò fondamentale che la “proposta” fatta dal proponente sia verificabile; a tal fine, secondo la scrivente, è necessario che:

- sin dalla fase progettuale venga esplicitato **chi sarà il conduttore dei terreni** per tutta la durata di vita dell’impianto fv, certificando tale presenza con il deposito, fra gli atti procedimentali, di un contratto fra le parti che garantisca la coltivazione dei fondi secondo le indicazioni progettuali.
- **vi sia un’impresa agricola che propone l’impianto** (tutta l’impostazione delle Linee guida è costruita sull’idea che è l’azienda agricola che realizza l’impianto (cosa peraltro confermata e dichiarata anche a pag. 27 Linee guida “...**le aziende agricole che realizzano impianti agrivoltaiici...**”), cosa che, invece, non c’è nel progetto; nei documenti non è mai detto se c’è un’impresa agricola che realizza gli impianti).

Si fa inoltre presente che le Linee Guida per gli impianti agrovoltaiici prevedono esplicitamente (pag. 29) le **caratteristiche del soggetto che realizza l’impianto** indicando unicamente **l’Impresa agricola** (singola o associata) e **l’Associazione temporanea di imprese formata da imprese del settore energetico e da una o più imprese agricole**.

Di tali soggetti non v’è traccia nei documenti progettuali il che lascia incertezza circa l’effettiva, buona conduzione agronomica post operam dei terreni.

Si ritiene pertanto opportuno che tale documento venga richiesto al proponente a garanzia e certezza dell'esecuzione del progetto agronomico e quindi dell'approvabilità dello stesso.

### **3 – A proposito dell'assenza di documenti specifici**

Si fa presente che non è dato trovare tra i documenti esposti sul sito regionali alcuni documenti importanti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Computo metrico e quadro economico dell'opera; Relazione agronomica; Relazione tecnica illustrativa; Relazione paesaggistica, Piano di dismissione; Relazione tecnica degli impianti elettrici; ecc.

Di tali argomenti si dice sinteticamente nella Relazione Preliminare Ambientale che, tuttavia, non può essere ritenuta esaustiva dei contenuti che devono, invece, essere illustrati con singoli documenti specifici.

### **4 – A proposito di biodiversità**

Nel prendere atto che il proponente individua opportunamente nella biodiversità un valore da conservare e da rafforzare, soprattutto in considerazione del metodo biologico di coltivazione che verrà introdotto post operam, tuttavia, per rafforzare tale positivo esito previsto, sarebbe necessario richiedere l'effettuazione di rilievi che valutino la biodiversità attuale ante operam per poterli, successivamente, confrontare con rilievi effettuati post operam.

Una tale prescrizione sarebbe oltre modo utile se estesa anche ad altri progetti che potrebbero costituire un'importante base dati per determinare il valore biologico aggiunto che gli impianti a terra possono favorire.

### **5 – A proposito di compensazioni e di accettazione sociale**

Pur non essendo tema di Valutazione di Impatto Ambientale, si ritiene utile una riflessione sul tema delle compensazioni così come previste dalle linee guida al D. Lgs 387/2003, approvate con D.MISE del 10.09.2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” e dall'art. 5 della LR 2/2025, lett. i) e j).

In relazione alle opere di compensazione territoriale e ambientale a favore del Comune coinvolto, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto surrichiamato, si ritiene che, in considerazione di quanto in esso previsto nell'Allegato 2 – “Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative” laddove si richiamano gli “interventi di efficienza energetica, **di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza**”, può essere opportuno disporre che l'Amministrazione Regionale, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, richieda, in sede di trattativa per le compensazioni, un intervento della ditta proponente per l'installazione di pannelli fotovoltaici sugli immobili di proprietà del comune e degli altri soggetti che verranno individuati al fine di costituire una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), come

prevista dall'art. 31 del D. Lgs. 199/2021, orientata a coinvolgere ed aiutare le famiglie che si trovano in condizioni di povertà energetica.

In buona sostanza, si tratta di chiedere al proponente di dedicare una sezione d'impianto pari al 3% della potenza installata alla costituzione di una CER in cui esso potrebbe svolgere il ruolo di prosumer o producer.

In alternativa, potrebbe essere convenuto che tutta o parte dell'energia che verrà prodotta dall'impianto sia ceduta all'Amministrazione comunale attivando un contratto di Power Purchase Agreement.

Si ritiene che tale misura costituirebbe un importante aiuto **all'accettazione sociale** locale di un'opera che, nonostante tutto, resta di rilevante impatto; tale misura, infine, andrebbe ad agevolare lo sviluppo di Comunità Energetiche in Regione, obiettivo che l'Amministrazione regionale si è data con l'art. 4 c. 29 e ss. della L.R. 16/2023 e con il nuovo Piano Energetico Regionale approvato con D.G.R. 996/2024.

## Conclusioni

Legambiente ritiene che l'agrivoltaico, se ben progettato e realizzato, rappresenta una straordinaria opportunità per conciliare la produzione di energia rinnovabile con la tutela del territorio e delle attività agricole. L'integrazione di impianti fotovoltaici nei terreni agricoli può infatti generare numerosi benefici, quali: aumento di biodiversità e riduzione dei danni da eventi estremi; miglioramento della qualità del suolo e dell'ambiente, grazie alla riduzione dell'evaporazione del suolo dovuta all'ombreggiamento, che può contribuire a mantenere una maggiore umidità e a ridurre l'erosione, concorrendo a garantire la fertilità dei suoli senza l'apporto di fertilizzanti chimici; sostegno all'economia agricola locale, poiché lo sviluppo di impianti agrivoltaici può creare nuove opportunità di lavoro agricolo e connesso, di integrazione del reddito degli agricoltori e valorizzazione del territorio e delle produzioni locali; mitigazione dei cambiamenti climatici, visto che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, come il solare fotovoltaico, contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra e a ridurre l'effetto serra.

Tuttavia, quando si parla di agrivoltaico è fondamentale distinguere tra impianti ben progettati e realizzati con un approccio integrato e progetti che invece tengono poco conto delle specificità del territorio e delle esigenze degli agricoltori.

Il progetto in parola, come sopra ricordato, risulta carente di una serie di documenti essenziali per una sua valutazione esaustiva per cui si sospende l'espressione di un parere richiedendo che il progetto venga inviato a VIA.